

# L'ascolto del minore autore e vittima del reato attraverso la «giustizia riparativa»

Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo  
UNICEF - Università degli Studi dell'Insubria  
(Dipartimento di Diritto Economia e Culture – Como)

Prof. Chiara Perini  
Professore associato di diritto penale  
Università degli Studi dell'Insubria  
Dipartimento di Diritto Economia e Culture

# Che cos'è la «giustizia riparativa»?

# Diritto penale e «giustizia riparativa»

- \* Alternatività sul piano teorico
- \* Complementarietà sul piano pratico
- \* Evoluzione concettuale
  - \* Da «reato-pena» a «conflitto-riparazione»
  - \* Da «frattura» a «dialogo»

# Le «promesse tradite» del diritto penale

- \* Deficit sul piano della prevenzione dei reati
  - \* Incremento tassi di criminalità
- \* Deficit sul piano della rieducazione
  - \* Incremento tassi di recidiva

Direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime di reato

# Il contributo definitorio delle fonti internazionali più recenti

# Considerando n. 9

- \* «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera **rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni** di sorta (...).
- \* In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della **situazione personale delle vittime** e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, **psichica e morale**. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla **VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA e ripetuta**, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia».

# Considerando n. 34

- \* «Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti.
- \* È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti.
- \* Dovrebbe quindi essere messa a disposizione *l'interpretazione gratuita* durante l'interrogatorio delle vittime e per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale».

# Considerando n. 55

- \* «Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono **particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria** e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una **valutazione individuale**, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno».

# Considerando n. 56

- \* Le **valutazioni individuali** dovrebbero tenere conto delle **caratteristiche personali della vittima**, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

# Considerando n. 14

- \* «Nell'applicare la presente direttiva, l'**interesse superiore del minore** deve essere considerato preminente, conformemente alla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** e alla **convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo** adottata il 20 novembre 1989. Le **vittime minorenni** dovrebbero essere considerate e trattate quali **detentori a pieno titolo dei diritti previsti** dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della **loro capacità di formarsi opinioni proprie**».

# Considerando n. 42

- \* «Non si dovrebbe precludere **il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale** unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa».

# Obiettivi della Direttiva (art. 1)

- \* «Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano **informazione, assistenza e protezione adeguate** e possano **partecipare ai procedimenti penali**.
- \* Gli Stati membri assicurano che le **vittime** siano ***riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria***, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. (... )»

# Definizione di «vittima» (art. 2)

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

i) una persona fisica che ha subito un **danno, anche fisico, mentale o emotivo**, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un **familiare** di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;  
(... )»

# Definizione di giustizia riparativa

\* Art. 2, par. 1, lett. d)

«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

d) «**giustizia riparativa**»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

# Il catalogo dei diritti della vittima

- \* Capo 2 – «Informazione e sostegno»
- \* Capo 3 – «Partecipazione al procedimento penale»
- \* Capo 4 – «Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione»

# Diritti relativi alla «partecipazione al procedimento penale»

- \* **Art. 10. Diritti di essere sentiti.**
  - \* Es. per fornire elementi di prova
- \* **Art. 11. Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale.**
  - \* Es. diritto di essere informati di tale decisione e della possibilità di chiedere il riesame di tale decisione

# Art. 12 (Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa)

- \* 1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la **protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni**, applicabili in caso di ricorso a eventuali **servizi di giustizia riparativa**. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a **servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti**, e almeno alle seguenti condizioni:

(segue)

- \* a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa **soltanto se sono nell'interesse della vittima**, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo **consenso libero e informato**, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- \* b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- \* c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;

(segue)

- \* d) ogni **accordo** è raggiunto **volontariamente** e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- \* e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono **riservate** e possono essere successivamente **divulgate solo con l'accordo delle parti** o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.
- \* 2. Gli Stati membri **facilitano il rinvio dei casi**, se opportuno, **ai servizi di giustizia riparativa**, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio».

Raccomandazione Consiglio d'Europa n. 8/2018 sulla  
giustizia riparativa in materia penale

# Il contributo definitorio delle fonti internazionali più recenti

# Definizioni e principi generali

- \* 3. **“Restorative justice”** refers to **any process** which enables those harmed by crime, and those responsible for that harm, if they **freely consent**, to **participate actively** in the resolution of matters arising from the offence, through the help of a **trained and impartial third party** (hereinafter the “facilitator”).

# Partecipazione e riparazione

- \* 13. The core principles of restorative justice are that the parties should be enabled to **participate actively** in the resolution of crime (**the principle of stakeholder participation**), and that these responses should be primarily oriented towards **addressing and repairing the harm** which crime causes to **individuals, relationships and wider society** (**the principle of repairing harm**).

# Altri principi fondamentali

- \* 14. Other key restorative justice principles include:
  - \* **voluntariness;**
  - \* deliberative, respectful **dialogue;**
  - \* **equal concern** for the **needs and interests** of those involved;
  - \* **procedural fairness;**
  - \* **collective, consensus-based agreement;**
  - \* a focus on **reparation, reintegration** and achieving **mutual understanding;**
  - \* and **avoiding domination.**

These principles may be used as a framework with which to underpin broader reforms to criminal justice.

# Come opera la «giustizia riparativa»?

# Gamma delle «forme» di «giustizia riparativa»

(X° Congresso ONU in tema di  
*Prevention of Crime and Treatment of Offenders, 1998*)

- \* Apology
- \* Community/Family Group Conferencing
  - \* Key-supporter
  - \* Facilitator
- \* Community/Neighbourhood/Victim Impact Statement
- \* Community Restorative Board
- \* Community Sentencing/Peacemaking Circles
- \* Community Service

# (segue)

- \* Compensation Programs
  - \* ≠ Restitution Programs
- \* Diversion
- \* Financial Restitution to Victims
- \* Personal Service to Victims
- \* Victim/Community Impact Panel
- \* Victim Empathy Group/Class
- \* Victim-Offender Mediation
  - \* Facilitator

# La «mediazione penale»

- \* Raccomandazione del Consiglio d'Europa R (99) 19 del 15 settembre 1999 sulla mediazione in materia penale:
  - \* *“mediation in penal matters as a **flexible, comprehensive, problem-solving, participatory option complementary or alternative to traditional criminal proceedings**”;*
  - \* **ART. I:** *“any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)”.*

# Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001

- \* relativa alla **posizione della vittima nel procedimento penale:**
  - \* **art. 1 lett. e):** «*mediazione nelle cause penali*» come «*la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente*».

# Il risalente interesse per il minore autore di reato

# c.d. “Regole di Pechino” (ONU, 1985)

- \* **11. (Ricorso a misure extra-giudiziarie).** - Dovrebbe essere considerata l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono **senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente** prevista dall'art. 14, I comma.
- \* La polizia, la procura o gli altri servizi che hanno in carico i casi di delinquenza giovanile, avranno il potere di decidere tali casi a loro discrezione, **senza ricorrere ai procedimenti formali**, in conformità ai criteri fissati a questo scopo nei rispettivi sistemi giuridici, e anche ai principi contenuti in queste regole.
- \* Il ricorso a **misure extra-giudiziarie** che implicano l'affidamento a servizi della comunità o ad altri, richiede il **consenso** del giovane o dei suoi genitori o tutore restando inteso che tale decisione di affidamento può essere soggetta a revisione da parte dell'autorità competente qualora ne sia fatta domanda.
- \* Al fine di facilitare la soluzione discrezionale dei casi di giovani che delinquono, saranno compiuti sforzi per organizzare **programmi comunitari, di sorveglianza e di orientamento** per assicurare la **restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.**

# (segue)

- \* **18. (Decisione al termine del giudizio).** - L'autorità competente può concludere il giudizio mediante forme molto diversificate, consentendo una **grande flessibilità** allo scopo di **evitare per quanto possibile il collocamento in istituzione**. Tali misure, alcune delle quali possono essere combinate, sono:
  - \* a) disporre un sostegno, un orientamento, una sorveglianza;
  - \* b) applicare **misure di probation**;
  - \* c) disporre l'intervento di servizi della comunità;
  - \* d) applicare multe, risarcimento e **restituzione**;
  - \* e) disporre un regime ausiliario o altri regimi;
  - \* f) disporre la **partecipazione a gruppi** e ad altre attività analoghe;
  - \* g) disporre il **collocamento in una famiglia, in una comunità o in altro ambiente educativo**;
  - \* h) adottare altre decisioni pertinenti.
- \* Nessun minore sarà sottratto in parte o in tutto alla vigilanza dei suoi genitori, a meno che le circostanze noti rendano necessaria tale separazione.

# Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU, 1989)

## Art. 40 c. 3:

- \* Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
  - \* a) di stabilire un'**età minima** al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
  - \* b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli **senza ricorrere a procedure giudiziarie** rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

# Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Consiglio d'Europa, 1996)

## **Art. 13: Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti**

- \* Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Direttiva 2016/800/UE  
sulle garanzie procedurali per i minori  
indagati o imputati nei procedimenti penali

# Considerando n. 8

- \* «Quando i minori sono **indagati o imputati** nei procedimenti penali o soggetti a una procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo a norma della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (6) («**ricercati**»), gli Stati membri dovrebbero garantire che l'**interesse superiore del minore** sia sempre considerato preminente, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta)».

# Considerando n. 35

- \* «Il minore **indagato o imputato** in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una **valutazione individuale**, diretta a identificare le sue **specifiche esigenze** in materia di **protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale**, al fine di determinare se e in quale misura può avere **bisogno di misure speciali** nel corso del procedimento penale e accertare **l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una determinata pena o misura educativa** nei suoi confronti».

# Considerando n. 36

- \* «La **valutazione individuale** dovrebbe, in particolare, tenere conto della **personalità** e della **maturità** del minore, della sua **situazione economica, sociale e familiare**, compreso il suo ambiente di vita, nonché delle sue eventuali **vulnerabilità specifiche**, quali ad esempio disabilità collegate all'apprendimento e difficoltà di comunicazione».

## Art. 7 (diritto a una valutazione individuale)

- \* «1. Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle **specifiche esigenze** del minore in materia di **protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale**.
- \* 2. A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a **valutazione individuale**. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della **personalità e maturità** del minore, della **sua situazione economica, sociale e familiare**, nonché di eventuali **vulnerabilità specifiche** del minore. (...)
- \* 4. La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare (...) le informazioni relative alle **circostanze** e alle **caratteristiche individuali del minore** che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di:
  - \* a) determinare la necessità di adottare **eventuali misure specifiche a beneficio** del minore;
  - \* b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di **eventuali misure cautelari** rispetto al minore;
  - \* c) assumere **decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza**».

# Art. 10 (Limitazione della privazione della libertà personale)

- \* «1. Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la **privazione della libertà personale del minore** sia limitata al **più breve periodo possibile**. Sono tenute in debita considerazione **l'età e la situazione personale del minore** nonché le circostanze particolari del caso.
- \* 2. Gli Stati membri provvedono affinché la **privazione della libertà personale**, in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come **misura di ultima istanza**. (... )».

# Art. 11 (Misure alternative)

- \* «Gli Stati membri provvedono affinché, **ogniqualevolta sia possibile**, le autorità competenti ricorrano a **misure alternative alla detenzione («misure alternative»)**».

# Art. 12 (Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale)

- \* «(...) 5. Nel caso di **minori detenuti**, gli Stati membri adottano misure opportune per:
  - \* **a)** garantire e preservare la loro **salute** e il loro **sviluppo fisico e mentale**;
  - \* **b)** garantire il loro **diritto all'istruzione e alla formazione**, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento;
  - \* **c)** garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro **diritto alla vita familiare**;
  - \* **d)** garantire l'accesso a **programmi** che favoriscano il loro **sviluppo** e il loro **futuro reinserimento sociale**; e
  - \* **e)** garantire il rispetto della loro **libertà di religione o credo**.
- \* Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere **proporzionate e adeguate alla durata della detenzione**».

# Art. 13 (Trattamento tempestivo e diligente delle cause)

- \* «1. Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati **con urgenza e con la dovuta diligenza**.
- \* 2. Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i minori siano sempre trattati in un modo che ne protegga **la dignità** e che sia **adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno**, e che tenga conto di **eventuali esigenze specifiche**, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare».

# Canali processuali per l'ascolto del minore-autore di reato

# Art. 9 d.p.r. 448/1988 (Accertamenti sulla personalità del minorenni).

- \* «1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
- \* 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità».

# Modelli di definizione del processo penale in campo minorile

- \* **Art. 27 d.p.r. 448/1988 (*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*)**
- \* **Art. 28 e 29 d.p.r. 448/1988 (*Sospensione del processo e messa alla prova*)**
- \* **Art. 169 c.p. (*Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto*)**

D.lgs. 2 ottobre 2018 n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni)

# Il trattamento penale del minore-autore di reato

# Art. 1 (Regole e finalità dell'esecuzione)

- \* «(...) 2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire **percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato**. Tende altresì a favorire **la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico** del minorenne, la **preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale** e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero».

# Art. 14 (*Progetto di intervento educativo*)

- \* «1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della **personalizzazione delle prescrizioni** e la **flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato**, tiene conto delle **attitudini** e delle **caratteristiche della sua personalità**. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.

(segue)

- \* 2. All'ingresso in istituto, è garantito un **supporto psicologico** da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.
- \* 3. Il progetto educativo è **illustrato al condannato con linguaggio comprensibile** ed è **costantemente aggiornato**, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.
- \* 4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero».

# Art. 23 (*Sanzioni disciplinari*)

- \* «Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:
- \* a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
- \* b) **attività dirette a rimediare al danno cagionato;**
- \* c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
- \* d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni. (... )».

# Grazie per l'attenzione!

[chiara.perini@uninsubria.it](mailto:chiara.perini@uninsubria.it)